

FEDERAZIONE DELLE ONG DELLA SVIZZERA ITALIANA

STATUTI

Preambolo

Le organizzazioni non governative (associazioni, fondazioni, ecc.) della Svizzera italiana, di seguito denominate ONG, nello spirito della loro Carta dei Principi e degli obiettivi, sentono l'esigenza di unirsi in Federazione.

Nella salvaguardia della specificità di ogni singola ONG, la Federazione ha lo scopo di sostenere i valori e la cultura della cooperazione internazionale allo sviluppo nella Svizzera italiana.

La Federazione, allo scopo di promuovere il massimo consenso possibile, intende sostenere e dare voce ad ogni ONG.

I - FORMA GIURIDICA, DURATA E SEDE

Art. 1

Sotto la denominazione di Federazione delle ONG della Svizzera italiana è costituita una Federazione di ONG ai sensi degli art. 60 e segg. del CCS.

La sede della Federazione è presso il Segretariato.

La durata della Federazione è illimitata.

II - SCOPI

Art. 2

La Federazione persegue i seguenti obiettivi:

- a. facilitare la reciproca informazione, lo scambio d'esperienze fra i membri, il coordinamento fra operatori, favorire l'aggregazione in genere e sviluppare eventuali progetti comuni;
- b. favorire l'informazione e la sensibilizzazione dell'opinione pubblica e delle autorità civili sui temi della cooperazione e dello sviluppo;
- c. promuovere la formazione e la consulenza professionale delle persone impegnate nella cooperazione internazionale offrendo, tra l'altro, ai membri e simpatizzanti che lo richiedono, servizi di consulenza professionale per facilitare la soluzione di problemi tecnici e contatti che possano favorire lo sviluppo dei progetti;
- d. promuovere la qualità istituzionale e operativa delle ONG e favorire il sostegno finanziario dei progetti.

III - MEMBRI E SIMPATIZZANTI

Art. 3

Può diventare membro della Federazione qualsiasi ONG, con sede o rappresentanza nella Svizzera italiana, che si dedichi alla cooperazione internazionale allo sviluppo e/o all'informazione e alla sensibilizzazione del pubblico in questo ambito, sia riconosciuta di pubblica utilità, aderisca alla Carta dei principi e degli obiettivi generali della Federazione, sia accettata dall'Assemblea Generale e abbia pagato la tassa sociale annuale prevista dall'articolo 15.

I membri sono tenuti a seguire il Regolamento interno dei Rapporti con le ONG approvato dall'Assemblea Generale.

Art. 3 bis

Può diventare simpatizzante della Federazione qualsiasi ONG o collettività di diritto pubblico o privato che svolga e/o sostenga attività di cooperazione internazionale allo sviluppo o che si dedichi all'informazione e alla sensibilizzazione del pubblico in questo ambito, che aderisca alla Carta dei principi e degli obiettivi generali della Federazione e che ne sostenga le azioni, che sia accettata dall'Assemblea Generale e che abbia pagato la tassa sociale annuale prevista dall'articolo 15.

I simpatizzanti si impegnano a rispettare i principi della Federazione nelle loro attività di sostegno alla cooperazione internazionale allo sviluppo (sostegno a progetti o altre attività). I simpatizzanti non hanno accesso a fondi e non possono ricevere finanziamenti per progetti. I simpatizzanti partecipano all'Assemblea Generale e dispongono di un diritto di voto limitato ai punti d,e,g, i dell'articolo 7.

Art. 4

Può dimettersi dalla Federazione qualsiasi membro o simpatizzante dandone comunicazione scritta al Comitato.

Art. 4 bis

Il Comitato può decidere la sospensione di un membro o di un simpatizzante e chiederne l'esclusione all'Assemblea Generale.

La qualità di membro si perde in caso di inadempienza dei requisiti contenuti nel Regolamento interno dei rapporti con le ONG.

La qualità di simpatizzante si perde col mancato pagamento della tassa annuale.

IV - ORGANIZZAZIONE

Art. 5

Gli organi della Federazione sono:

- a. l'Assemblea Generale;
- b. il Comitato;
- c. il Segretariato.

Art. 6

L'Assemblea generale è l'organo supremo della Federazione, retta dalle disposizioni di cui agli art. 64 e seguenti del CCS. È composta di tutti i membri e simpatizzanti alla Federazione.

Art.7

L'Assemblea generale ha le seguenti competenze:

- a. nomina/revoca i membri del Comitato;
- b. nomina/revoca il Presidente della Federazione;
- c. nomina i revisori;
- d. adotta i rapporti d'attività e approva il consuntivo;
- e. discute e approva le linee direttive e il preventivo;
- f. decide sulle domande d'adesione e d'esclusione;
- g. fissa la tassa annuale di membri e simpatizzanti;
- h. approva eventuali modifiche degli statuti e della Carta dei principi;
- i. decide su tutti gli oggetti non riservati ad altri organi.

L'Assemblea generale può nominare un Presidente onorario.

Art.8

L'Assemblea Generale è convocata mediante comunicazione scritta almeno 20 gg. prima:

- a. in seduta ordinaria dal Comitato almeno una volta l'anno;
- b. in seduta straordinaria dal Comitato o su richiesta di almeno 1/5 dei membri della Federazione.

Art.9

Tutti i membri hanno uguale diritto di voto.

Tutti i simpatizzanti hanno uguale diritto di voto limitato come descritto all'Articolo 3 bis.

Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea generale non può prendere una decisione su oggetti non previsti all'ordine del giorno, a meno che non siano presenti tutti i membri della Federazione.

Art. 10

Il Comitato è l'organo esecutivo della Federazione ed è composto da 7 membri fra cui il Presidente, eletti dall'Assemblea Generale. Possono essere eletti:

- a. membri di ONG associate con statuto di membro (non più di un rappresentante per ONG);
- b. persone esterne con esperienza utile agli scopi della Federazione.

Il Comitato deve essere composto a maggioranza da membri di ONG associate. Riservato il caso di dimissioni o revoca, i membri del Comitato rimangono in carica per 4 anni e sono rieleggibili una volta.

Art. 11

Il Comitato ha le seguenti competenze:

- a. rappresenta, dirige e amministra la Federazione;
- b. nomina il personale del Segretariato (segretario/a generale e altro personale) e ne stabilisce le mansioni;
- c. presenta il rapporto d'attività e il consuntivo all'Assemblea Generale;
- d. presenta le linee direttive e il preventivo all'Assemblea Generale;
- e. decide sullo stanziamento di fondi per progetti delle ONG, avvalendosi di un'apposita Commissione Tecnica di sua nomina e regolamentata con specifiche direttive;
- f. persegue la realizzazione degli obiettivi della Federazione avvalendosi eventualmente di collaboratori esterni;
- g. presenta all'Assemblea Generale le domande di ammissione di nuovi membri o simpatizzanti e le proposte di esclusione.

Art. 12

Il Comitato delibera validamente alla presenza della maggioranza dei suoi membri. Le decisioni del Comitato sono prese a maggioranza dei presenti.

Art. 13

Il Presidente rappresenta la Federazione. La Federazione è vincolata presso terzi dalla firma collettiva di due membri del Comitato.

V – MEZZI

Art. 14

L'esercizio finanziario della Federazione coincide con l'anno civile. Il primo bilancio è chiuso il 31.12.1999.

Art. 15

La Federazione si finanzia tramite:

- a. tassa sociale annuale;
- b. donazioni e lasciti;
- c. sussidi pubblici e privati;
- d. introiti provenienti da attività proprie;
- e. interessi sul capitale.

Art.16

Gli impegni della Federazione sono garantiti unicamente dai mezzi definiti dall'Art. 15. È esclusa qualsiasi responsabilità personale dei membri.

Art.17

La Federazione non persegue scopo di lucro.

VI – MODIFICA DEGLI STATUTI E SCIoglIMENTO**Art. 18**

La modifica degli Statuti e lo scioglimento della Federazione potranno essere deliberati solo da un'Assemblea Generale, convocata espressamente a tale scopo, con il voto di almeno 2/3 dei membri presenti.

Art. 19

In caso di scioglimento il patrimonio sociale sarà devoluto in favore di organizzazioni con scopi analoghi a quelli della Federazione, secondo le decisioni dell'Assemblea Generale.

VII - DISPOSIZIONI FINALI**Art. 20**

Le norme dei presenti statuti entrano in vigore con l'approvazione dell'Assemblea Costitutiva.

Art. 21

Per quanto non previsto dai presenti statuti valgono le norme del CCS.

I presenti statuti, approvati dall'Assemblea costitutiva del 27 marzo 1999, sono stati modificati nell'Assemblea del 25 gennaio 2002, del 22 novembre 2006, del 10 aprile 2008 e del 24 aprile 2013.